

Regolamento riguardante il Comitato per i gemellaggi

Art. 1 – Il Comitato è istituito con delibera n. 12 del 28.05.2012 del Consiglio comunale nel Comune di Belvì col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Belvì con Enti territoriali di altri paesi europei sulla base delle relative delibere degli organi comunali.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

La sede del Comitato è fissata presso Viale Kennedy 23-Belvì- 08030 Belvì (Nuoro)

Art. 2 – Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa di **5.000** euro annui.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre avvalersi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 – Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, della stampa e TV locali, dell'Ente Fiera e della Pro-loco (se esistenti) ecc.

Art. 5 – Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva o gruppo di coordinamento composta da:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione oppure un membro esterno all'Amministrazione;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Art. 6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza;
- c) su richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7 – L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

Art. 8 – L'Assemblea del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9 – La Giunta esecutiva, di cui all'Art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art. 10 – Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Per ogni incontro, il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – L'Assemblea del Comitato gemellaggi può decadere con lo scioglimento della Giunta (o Consiglio) comunale che lo ha nominato. Resta generalmente in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 13 – In caso di scioglimento del Comitato, le eventuali attrezzature e altri beni di proprietà dell'Amministrazione, vengono riconsegnate alla stessa.